



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 4 del 22/10/2024

OGGETTO

ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE (Art.35 - D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.) “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE - URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP

Vista la nota avente prot. n. 11115 del 02.05.2024 con la quale la sig.ra --- omissis... --- quale Amministratrice unica della --- omissis... --- comunicava di aver posizionato n. due catene di ferro una della lunghezza di ml 1,30 sul lato al confine con il torrente Salzola e l'altra sul lato opposto di ml 1,50;

Vista la nota avente prot. n. 12512 del 16.05.2024 a firma del responsabile del II settore Patrimonio e Manutenzione, con la quale si faceva presente che il marciapiede a sbalzo sul fiume Salzola risulta appartenere al demanio e che le catene apposte dalla sig.ra --- omissis... --- ne precludevano l'utilizzo;

Vista la nota avente prot. 2739 del 20.05.2024 con la quale il Comandante dei VV.UU. di Atripalda invitava a rimuovere le due catene posizionate in modo da precludere il passaggio anche pedonale che impediscono l'utilizzo pubblico del marciapiede;

Vista la nota della Provincia di Avellino, prot.25652 del 15/10/2024, nella quale veniva trasmesso il riscontro prot.2024/385978 del 02/09/2024 alla nota del 30.09.2024 prot. 21386 del Comune di Atripalda, relativa alla verifica dell'autorizzazione idraulica sponda Torrente Salzola lungo via SS. Sabino e Romolo in Atripalda. In tale Riscontro la Provincia di Avellino evidenziava quanto segue:

1) *Richiesta di verifica di conformità dei lavori realizzati rispetto al nulla osta idraulico prot.2517 del 19/01/23*

In base alla documentazione tecnica acquisita da questo Ente in data 20/12/2022 – prot. n. 44135, con cui veniva richiesto, in relazione all'intervento in oggetto, il Nulla Osta Idraulico per l'installazione di una sbarra automatica, una cassetta per l'alloggiamento del contatore Enel e una telecamera a servizio del parcheggio privato situato in sinistra idraulica del Torrente Salzola, alla Via Santi Sabino e Romolo nel Comune di Atripalda allegata all'istanza di NO idraulico prot.2517 del 19/01/23 e relativo si riscontrano diverse lievi incongruenze inerenti le quote e le distanze dello stato di fatto riportato nelle tavole planimetriche; ci si riferisce, in particolare, alle tavole “Inquadramento Generale post operam” ed alla “Sezione A/B”. Nel dettaglio esse riportano un dislivello del piano campagna del parcheggio di 4.50 m in luogo del dislivello rilevato di 4.16 m ed ignorano lo sbalzo del marciapiede che insiste, per la quasi totalità, sul muro arginale di proprietà demaniale (cfr. figure successive);

inoltre si rileva la presenza di una catena metallica che impedisce l'accesso al marciapiede e ne preclude l'uso (cfr. punto successivo).

2) *Presenza di una catena che impedisce l'accesso e preclude l'uso del marciapiede*

Secondo quanto rilevato in data 03/09/2024 sul marciapiede è presente una catena, agganciata da un lato alla ringhiera metallica che delimita il marciapiede sul lato del torrente Salzola, dall'altro ad un paletto parapetonale in ferro che preclude l'accesso al marciapiede; tale installazione non è contenuta nell'istanza pervenuta a questo Ente e non è contemplata nell'originario provvedimento di NO idraulico.

Detta catena, che impedisce ogni possibile servitù pubblica di passaggio, è installata in area di competenza demaniale (ai sensi del RD 523 1904) lungo la verticale che insiste per la quasi interezza sul muro arginale, verosimilmente anche esso di proprietà demaniale, e per la rimanente parte sullo sbalzo lungo il torrente Salzola. Il marciapiede che copre catastalmente le --- omissis... ---, è stato dunque realizzato in continuità con il muro di proprietà demaniale e pertanto ne costituisce la naturale prosecuzione sul piano campagna.

La presenza di tale catena preclude l'accesso non solo alla collettività ma anche agli enti preposti al controllo e manutenzione del muro arginale per tutta la sua lunghezza.

Visto che nella medesima nota della Provincia di Avellino, prot.25652 del 15/10/2024 in particolare per gli aspetti di cui al R.D. 523/1904 e s.m.i., artt. 12 e 93, si rileva che:

*- Art.93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, **senza il permesso dell'autorità amministrativa**. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.*

Inoltre valgono le disposizioni di cui all'art.12 del medesimo R.D.

- Art. 12. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada. Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno. (comma così modificato dall'art. 3 della legge n. 774 del 1911). Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.

Visto il dispositivo della Provincia di Avellino, giusta nota prot.25652 del 15/10/2024, che ai sensi dell'art.35 del TUE, rubricato "*Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*", che invitava il comune ad emettere apposita ordinanza tesa alla rimozione della catena "de quo" da parte del soggetto responsabile della sua installazione;

Tenuto conto che la presenza della catena preclude l'accesso non solo alla collettività ma anche agli enti preposti al controllo e manutenzione del muro arginale per tutta la sua lunghezza, oltre ad impedire la corretta manutenzione dei sottoservizi presenti quale pubblica illuminazione, fognatura etc

Considerato che gli interventi effettuati risultano, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 380/01, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici;

Visto che ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, devono essere demolite ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo;

Visto l'articolo 27 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - secondo il quale le amministrazioni competenti, previa comunicazione da parte dell'amministrazione comunale, possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il d.P.R. 380/2001;

Visti il P.R.G. ed il Regolamento Edilizio Comunale vigenti;

nel ribadire l'uso pubblico del marciapiede servito anche da pubblica illuminazione

ORDINA

alla sig.ra --- omissis... ---

LA RIMOZIONE

proprie cure e spese, entro il termine di **90** (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, delle catene metalliche installate in assenza autorizzazioni che precludono l'accesso non solo alla collettività ma anche agli enti preposti al controllo e manutenzione del muro arginale per tutta la sua lunghezza e per i relativi sottoservizi.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza gli interessati possono presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n.1199.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel ing. Antonio Maglio dipendente del IV Settore Urbanistica – Ambiente – SUAP.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- alla --- omissis... ---

nonché, a mezzo pec istituzionale:

al locale **Comando Stazione dei Carabinieri di Atripalda** al seguente indirizzo: tav28979@pec.carabinieri.it

alla **Provincia di Avellino** Settore 4 – Sviluppo Strategico E Assetto Del Territorio – U.O. Difesa Del Suolo – indirizzo: info@pec.provincia.avellino.it

al Comando di P.M.;

al Settore II Ufficio Patrimonio – manutenzione

che copia del presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Dal Municipio, li 22/10/2024

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE - URBANISTICA -
AMBIENTE - SUAP
f.to arch. Americo Picariello

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 22/10/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
arch. Americo Picariello
